

Bruxelles, 30 settembre 2016
(OR. en)

12803/16

PUBLIC 65
INF 169

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MAGGIO 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel maggio 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MAGGIO 2016

Procedura scritta conclusa il 4 maggio 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/694 del Consiglio, del 4 maggio 2016, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 120 del 5.5.2016, pagg. 12–14	8414/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/690 del Consiglio, del 4 maggio 2016, che attua l'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 120 del 5.5.2016, pagg. 1–3	8415/16

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 9 al 12 maggio 2016)

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI GU L 135 del 24.5.2016, pagg. 53–114	19/16 (8685/16)	Non applicabile	Non applicabile

Dichiarazione comune del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 44

La creazione di un alto livello armonizzato di protezione dei dati con riferimento alle attività giudiziarie e di polizia nell'Unione è di cruciale importanza per assicurare il rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione. Viste le responsabilità condivise dell'Unione e degli Stati membri nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, è essenziale che vi sia una stretta ed efficace cooperazione tra le autorità di controllo a livello nazionale e dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia, ivi incluso il nuovo comitato europeo per la protezione dei dati di prossima istituzione, e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, i diversi meccanismi di cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali in questo campo, compreso il consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento, debbano in futuro essere riorganizzati in modo da garantire efficacia e coerenza ed evitare inutili duplicazioni, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari
GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 21–57

18/16
(8686/16)

Non applicabile

Non applicabile

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione sui motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f)

Il Parlamento europeo e la Commissione interpretano l'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della presente direttiva come disposizione che consente agli Stati membri di respingere una domanda solo in base a un esame caso per caso e tenendo conto delle circostanze specifiche del cittadino di paese terzo e del principio di proporzionalità, nonché sulla base di prove o motivi gravi e oggettivi. La Commissione intende garantire che gli Stati membri attuino tale disposizione secondo questa interpretazione nel recepire la direttiva e informerà il Parlamento e il Consiglio in proposito, nel quadro dei suoi obblighi di cui all'articolo 39.

Il Parlamento europeo e la Commissione ritengono che l'inclusione di questa disposizione nella direttiva non costituisca un precedente per futuri strumenti giuridici in materia di migrazione regolare.

3462^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/SVILUPPO) tenutasi a Bruxelles il 12 maggio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale 2016 al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE	8530/16
Conclusioni del Consiglio su HABITAT III: obiettivi e priorità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in vista della terza conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile	8283/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 21/2015 della Corte dei conti europea sui rischi connessi all'approccio orientato ai risultati per l'azione dell'UE in materia di sviluppo e cooperazione	6528/16
Decisione (UE) 2016/783 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12.02.01) GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 66–69	7153/16
Decisione (UE) 2016/784 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 04 03 01 03) GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 70–72	7161/16
Decisione (UE) 2016/830 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 140 del 27.5.2016, pagg. 5–6	7423/16

Decisione (Euratom) 2016/829 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 140 del 27.5.2016, pagg. 3–4	7421/16
Decisione (UE) 2016/853 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea GU L 142 del 31.5.2016, pagg. 3–4	7417/16
Decisione (Euratom) 2016/852 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea GU L 142 del 31.5.2016, pagg. 1–2	7415/16
Decisione (PESC) 2016/713 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia GU L 125 del 13.5.2016, pagg. 12–13	7063/16

Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 125 del 13.5.2016, pagg. 11–11	6349/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti europea: "Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati"	7718/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio, del 12 maggio 2016, recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen GU L 151 dell'8.6.2016, pagg. 8–11	8746/16
Dichiarazione della Grecia La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, presentata dalla Commissione, si basi sul presupposto che le misure adottate dalla Grecia negli ultimi tre mesi non siano state adeguate per ridurre la "grave minaccia" individuata alle frontiere esterne, vale a dire alle frontiere terrestri e marittime con la Turchia, e che sussistano le condizioni per applicare l'articolo 29 del codice frontiere Schengen. La Grecia, come dichiarato nella sua relazione finale del 29 aprile 2016, in stretta cooperazione con la Commissione europea, le Agenzie europee e gli Stati membri, è riuscita a completare, in meno di tre mesi, quarantatré (43) azioni e a fornire un calendario realistico per altre sette (7) azioni in corso, al fine di correggere le gravi carenze individuate. La Grecia, ricordando la propria dichiarazione del 10 febbraio 2016, ribadisce la propria posizione secondo cui i risultati della visita di valutazione svoltasi senza preavviso dal 10 al 13 novembre 2015 non evidenziano "gravi carenze" e non dimostrano che la "Grecia sta gravemente trascurando i suoi obblighi". Alla luce di quanto precede la Grecia non può dare il proprio accordo alla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.	

Dichiarazione dell'Ungheria

In considerazione della decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, l'Ungheria ribadisce la sua posizione secondo cui il rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen riveste un'importanza maggiore rispetto a quella delle misure temporanee introdotte alle frontiere interne. Per tornare quanto prima a uno spazio Schengen pienamente funzionante, occorre in via prioritaria affrontare le carenze individuate nell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte della Grecia e attuare le raccomandazioni adottate dal Consiglio in febbraio.

Analogamente, pur riconoscendo l'eventuale necessità di mantenere i controlli alle frontiere introdotti da taluni Stati membri in alcuni tratti delle proprie frontiere interne, l'Ungheria sottolinea che è ineluttabile e della massima importanza rispettare appieno i principi di necessità e proporzionalità e che tutti i controlli successivi devono aver luogo in piena conformità a tutte le condizioni stabilite dal codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone e alle disposizioni della decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione della Slovenia

La Repubblica di Slovenia non dà il suo appoggio alla proposta della Commissione relativa all'estensione del controllo di frontiera alla frontiera terrestre interna tra Austria e Slovenia.

La Commissione europea giustifica il permesso di mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati con l'esigenza di affrontare efficacemente la grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari.

Poiché attualmente non sussistono motivi oggettivi per supporre che dalla Slovenia provenga una tale minaccia, la Repubblica di Slovenia ritiene la presente misura contraria al principio di proporzionalità.

Conclusioni del Consiglio sull'UE e le catene globali del valore responsabili	8577/16
Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan	8568/16
Conclusioni del Consiglio sul potenziamento della programmazione congiunta	8554/16
Conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE agli sfollamenti forzati e allo sviluppo	8553/16
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul vertice umanitario mondiale	8567/16

Dichiarazione della Commissione

La Commissione approva il contenuto del progetto di conclusioni sul vertice umanitario mondiale. Esprime tuttavia il suo disaccordo sulla prevista adozione di tali conclusioni in un unico atto, sotto forma di un atto ibrido fuso con l'atto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

La Commissione rammenta che nella causa C-28/12, Commissione contro Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già statuito in merito alla legalità degli atti ibridi a norma dei trattati, e che dalla sentenza risulta che tali atti sono incompatibili con i trattati. I principi e le ragioni alla base della decisione della Grande Sezione in merito a tale causa sono applicabili anche all'atto del Consiglio recante adozione delle conclusioni sul vertice umanitario mondiale, che definisce la posizione dell'UE al vertice.

3463^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI - QUESTIONI COMMERCIALI) tenutasi a Bruxelles il 13 maggio 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/763 del Consiglio, del 13 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici GU L 126 del 14.5.2016, pagg. 71–76	7540/16 7541/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 18/2015 della Corte dei conti europea: "L'assistenza finanziaria fornita ai paesi in difficoltà"	8094/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo della gestione delle frontiere esterne da parte della Germania	8053/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo della cooperazione di polizia da parte della Germania	8054/16

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte della Germania dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen		8051/16	
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti da parte della Germania		8055/16	
3464^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 17 maggio 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, e che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali" (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 66–143	3/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU, SK astenuti: BE, DE
Dichiarazione della Commissione			
La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.			

Dichiarazione dell'Ungheria

In via di principio l'Ungheria accoglie con favore la revisione dell'attuale legislazione zootecnica.

L'Ungheria rileva che, a livello tecnico, il testo della proposta di regolamento è migliorato significativamente nel corso delle discussioni degli esperti in sede di Consiglio e a questo proposito esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le presidenze che hanno trattato il fascicolo in questione.

Tuttavia, l'Ungheria, pur convenendo sull'intenzione di aggiornare la legislazione in questo campo, ritiene che tale esercizio debba concentrarsi sullo sviluppo di norme armonizzate per ulteriori specie, e non debba tradursi nello smantellamento o nell'indebolimento di strutture ben funzionanti negli Stati membri. Secondo l'Ungheria, non è un regolamento, bensì una direttiva, lo strumento che è e rimarrebbe adeguato a tal fine. L'Ungheria ritiene inoltre che in questo settore il diritto dell'Unione debba porre maggiormente l'accento sulla protezione della biodiversità.

Per questi motivi l'Ungheria non può appoggiare la proposta di regolamento in questione.

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania si astiene dalla votazione in quanto i seguenti punti importanti non sono stati risolti in modo soddisfacente:

1. Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Siamo contrari al riconoscimento di organizzazioni di allevamento in cui gli allevatori non abbiano il diritto di adesione, in quanto soltanto la realizzazione di programmi di allevamento in purezza di razze da parte di enti selezionatori fa sì che i singoli allevatori possano decidere, definire e continuare a sviluppare programmi genetici per animali riproduttori di razza pura.

La Germania ritiene essenziale che gli allevatori possano avere un'influenza diretta sui programmi genetici.

2. Possibilità di effettuare prove di performance e valutazioni genetiche a titolo di prerogativa sovrana

La Germania ritiene che la parte dispositiva debba anche prevedere la possibilità, come finora avvenuto, di consentire che le prove di performance e le valutazioni genetiche siano effettuate a titolo di prerogativa sovrana.

3. Ragioni tecniche alla base del rifiuto di programmi genetici

Il rifiuto di un programma genetico dovrebbe essere ammesso soltanto qualora l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza già a rischio di estinzione comporti una minaccia per la popolazione della razza in questione.

Dichiarazione della Slovacchia

La Slovacchia comprende le ragioni per l'adozione di norme armonizzate applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale ed apprezza gli sforzi posti in essere da tutte le presidenze interessate al fine di migliorare la proposta tenendo conto dell'insieme delle preoccupazioni di ordine tecnico degli Stati membri. Nondimeno, la Slovacchia teme che il nuovo regolamento causi problemi gravi e abbia ripercussioni negative sul sistema e sull'organizzazione esistenti delle attività di allevamento in Slovacchia. Le organizzazioni di allevatori ed altre organizzazioni di allevamento interessate nonché l'intera struttura del sistema di allevamento in Slovacchia sono basate su una lunga tradizione e organizzate a livello altamente professionale. L'adozione della proposta potrebbe seriamente minacciare la stabilità di questa struttura organizzativa delle attività di allevamento. La proposta di regolamento introduce inoltre una liberalizzazione significativa delle attività di allevamento nell'Unione, con possibili effetti negativi per taluni Stati membri in termini di dipendenza dall'importazione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Inoltre, la Slovacchia ritiene che le autorità competenti degli Stati membri debbano disporre di un potere decisionale più forte per quanto riguarda la realizzazione di programmi genetici nei rispettivi territori da parte di organizzazioni di allevatori stabilite e riconosciute in altri Stati membri. È importante che la diversità genetica sia preservata anche nel caso di diffuso allevamento di razze commerciali mediante programmi genetici individuali realizzati in ciascuno Stato membro e sorvegliati dalle rispettive autorità competenti.

Pertanto, in seguito a consultazioni approfondite con i rappresentanti degli operatori del settore zootecnico in Slovacchia e attenta valutazione di tutti gli aspetti positivi e negativi delle nuove norme armonizzate, la Slovacchia non può appoggiare la proposta.

Posizione (UE) n. 10/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione Adottata dal Consiglio il 17 maggio 2016 GU C 218 del 16.6.2016, pagg. 1–30	5581/16 5581/16 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 1–65	72/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/817 del Consiglio, del 17 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro GU L 136 del 25.5.2016, pagg. 1–3	11643/15
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.	
Decisione (UE) 2016/833 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54 ^a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia GU L 140 del 27.5.2016, pagg. 12–14	7925/16

Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 85–94	7945/16
Decisione (UE) 2016/815 del Consiglio, del 17 maggio 2016, concernente l'adesione della Croazia alla convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 GU L 133 del 24.5.2016, pagg. 9–10	7771/16
Procedura scritta conclusa il 19 maggio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/785 del Consiglio, del 19 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 131 del 20.5.2016, pagg. 73–78	8406/16
3465^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI - AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 20 maggio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/834 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto GU L 140 del 27.5.2016, pagg. 15–20	8064/16

Decisione (UE) 2016/979 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali GU L 161 del 18.6.2016, pagg. 35–36	8418/16
Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati GU L 154 dell'11.6.2016, pagg. 1–2	8505/16
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito accoglie con favore questo accordo. Rileva che il considerando (6) della decisione del Consiglio prevede l'applicazione dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Il Regno Unito rileva che l'articolo 6 bis del protocollo n. 21 comporta che le norme dell'accordo non vincolano il Regno Unito riguardo agli accordi bilaterali che il Regno Unito ha concluso o conclude di pieno diritto. Il Regno Unito si riserva di prendere posizione sull'esistenza di una competenza dell'Unione in materia di protezione dei dati per concludere ogni altro accordo con un paese terzo che includa, nel suo ambito di applicazione, gli accordi conclusi tra singoli Stati membri e paesi terzi.	
3466^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 26–27	9827/14

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che l'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, contenga obblighi derivanti dal titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 79, paragrafo 3, e dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Tali basi giuridiche sostanziali avrebbero dovuto pertanto essere incluse in una distinta decisione del Consiglio concernente questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della terza parte del TFUE. Per fugare qualsiasi dubbio, il Regno Unito ha affermato il proprio diritto di cui al protocollo n. 21 dei trattati relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha accettato di partecipare agli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono la riammissione. Il Regno Unito non è vincolato, in quanto membro dell'UE, dagli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono i visti in quanto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia volto ad agevolare il rilascio di visti non si applica al Regno Unito.

Dichiarazione della Commissione

Per quanto concerne la dichiarazione a verbale del Regno Unito relativa ai punti 30 e 31, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i due progetti di decisioni del Consiglio sulla conclusione di accordi di associazione rispettivamente con la Georgia e la Moldova non sono adottati ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE e pertanto il protocollo n. 21 non è ad essi applicabile.

Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 28–29

9828/14

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene che l'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldova, dall'altro, contenga obblighi derivanti dal titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 79, paragrafo 3, e dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Tali basi giuridiche sostanziali avrebbero dovuto pertanto essere incluse in una distinta decisione del Consiglio concernente questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della terza parte del TFUE. Per fugare qualsiasi dubbio, il Regno Unito ha affermato il proprio diritto di cui al protocollo n. 21 dei trattati relativo alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha accettato di partecipare agli obblighi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono la riammissione. Il Regno Unito non è vincolato, in quanto membro dell'UE, dagli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nella misura in cui essi concernono i visti in quanto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova volto ad agevolare il rilascio di visti non si applica al Regno Unito.

Dichiarazione della Commissione

Per quanto concerne la dichiarazione a verbale del Regno Unito relativa ai punti 30 e 31, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che i due progetti di decisioni del Consiglio sulla conclusione di accordi di associazione rispettivamente con la Georgia e la Moldova non sono adottati ai sensi della parte terza, titolo V, del TFUE e pertanto il protocollo n. 21 non è ad essi applicabile.

Decisione (UE) 2016/877 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra GU L 145 del 2.6.2016, pagg. 24–47	8278/16
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato	8184/16
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra	7825/16
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri di un accordo globale aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall'altra	7826/16
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica democratica del Congo	8890/16
Conclusioni del Consiglio sul Sud Sudan	8891/16

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/816 del Consiglio, del 23 maggio 2016, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 133 del 24.5.2016, pagg. 11–12	9161/16
Conclusioni del Consiglio sulla strategia regionale dell'UE relativa alla Siria e all'Iraq e alla minaccia rappresentata dal Da'esh	9105/16
Conclusioni del Consiglio sugli aspetti esterni della migrazione	9242/16
Conclusioni del Consiglio su EUNAVFOR MED operazione SOPHIA	9064/16
3467^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 24 maggio 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni GU L 145 del 2.6.2016, pagg. 1–3	12773/15
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.	

Decisione (UE) 2016/1062 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione GU L 177 dell'1.7.2016, pagg. 1–3	13015/15		
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.			
3468^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 25 maggio 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale GU L 146 del 3.6.2016, pagg. 8–21	7148/16	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio, del 25 maggio 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda la durata dell'obbligo di applicazione di un'aliquota normale minima GU L 142 del 31.5.2016, pagg. 12–13	5931/16	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico GU L 185 dell'8.7.2016, pagg. 1–191	6/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 22/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "La vigilanza dell'Unione europea esercitata sulle agenzie di rating del credito è adeguatamente consolidata, ma non ancora del tutto efficace"		8880/16	
Conclusione del Consiglio sulla comunicazione della Commissione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva e raccomandazione della Commissione relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali		8792/16	
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA" e sulla relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea intitolata "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi"		9494/16	
Conclusioni del Consiglio sugli esami approfonditi e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2015		8836/16	

3470^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO) tenutasi a Bruxelles il 26 e 27 maggio 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 1–18	76/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Lettonia

La Repubblica di Lettonia attira l'attenzione sul fatto che il termine giuridico "*darījumdarbība*", utilizzato nella versione linguistica lettone della direttiva con riguardo all'attività economica, differisce sostanzialmente dal significato giuridico del termine "business", utilizzato nella versione linguistica inglese della direttiva. La Repubblica di Lettonia fa notare che un uso incoerente o scorretto della terminologia giuridica è fonte di ambiguità giuridica e rischia, pertanto, di pregiudicare il parallelismo giuridico tra tutte le versioni linguistiche della direttiva. La Repubblica di Lettonia rileva che il termine inglese "business" compare in un contesto analogo nell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove è tradotto in lettone con "*uzņēmējdarbība*". Quest'ultimo termine descrive con maggiore precisione l'attività economica contemplata dalla direttiva, che porta allo sviluppo di segreti commerciali.

La Repubblica di Lettonia intende avviare la procedura di rettifica della direttiva al fine di assicurare un uso coerente e corretto della terminologia.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2016 della Corte dei conti europea "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?"	8552/16
Conclusioni del Consiglio sul pacchetto finalizzato alla modernizzazione delle tecnologie e dei servizi pubblici nel mercato unico digitale	8735/16

Dichiarazione di Regno Unito, Estonia, Belgio, Slovenia, Polonia, Lettonia e Malta

Le delegazioni summenzionate esprimono soddisfazione per il pacchetto della Commissione finalizzato alla modernizzazione delle tecnologie e dei servizi pubblici nel mercato unico digitale e il suo impegno volto a consentire a tutte le imprese europee, a prescindere dalle dimensioni, dal settore o dalla specializzazione, di beneficiare delle innovazioni digitali. Accogliamo inoltre con favore le conclusioni del Consiglio sul pacchetto.

Plaudiamo al riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che le norme aperte garantiscono l'interoperabilità, promuovono l'innovazione e riducono le barriere all'ingresso nel mercato unico digitale. Al fine di stimolare innovazione e crescita e realizzare il potenziale del mercato unico digitale, dobbiamo continuare a eliminare gli ostacoli all'innovazione, in particolare per le PMI. Nonostante la comunicazione sulla definizione di priorità per la normazione delle TIC si riferisca unicamente alla concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nel punto sulla normazione delle TIC per quanto riguarda i brevetti essenziali per le norme, desideriamo sottolineare l'importanza della creazione di norme aperte che si basino su modelli di proprietà intellettuale a titolo gratuito con riferimento ai software.

Chiediamo che, nelle comunicazioni e nei programmi di lavoro futuri, la Commissione riconosca tutti i modelli adeguati di normazione che sono aperti, trasparenti e basati su un ampio consenso, utilizzati dalle industrie operanti in tutti i settori delle tecnologie dell'informazione e delle tecnologie della comunicazione elettronica. Ciò permetterà parità di condizioni per tutte le tipologie di software, comunicazioni elettroniche e norme per il formato dei dati che consentiranno alle imprese dell'UE di competere su un livello di parità nei mercati locali, regionali e globali, dove le loro soluzioni innovative possono creare nuovi mercati e posti di lavoro.

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("convenzione sulle decisioni") nel quadro della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

8851/16

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito rileva che il considerando 7 della decisione del Consiglio prevede che l'Unione abbia competenza esterna esclusiva per quanto riguarda le materie regolate dalla proposta di convenzione sulle decisioni, poiché la convenzione prevista inciderà su norme comuni del vigente quadro normativo dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione "Bruxelles I").

Il Regno Unito desidera tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto che la decisione del Consiglio che sarà adottata è a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, detta decisione è vincolante per il Regno Unito solo se quest'ultimo decide di parteciparvi conformemente al protocollo n. 21 allegato ai trattati.

Il Regno Unito non ritiene pertanto di essere automaticamente tenuto a partecipare alla decisione del Consiglio e considera incorretta l'inclusione del termine "pertanto" nel testo del considerando 8. Il fatto che il Regno Unito partecipi al regolamento 1215/2012 non rende a suo avviso inapplicabili le disposizioni del protocollo n. 21.

Per contro, il Regno Unito esercita il diritto di partecipare alla proposta di decisione del Consiglio conferitogli dal protocollo n. 21 e si riterrà vincolato da tale decisione.

Conclusioni del Consiglio "Legiferare meglio per rafforzare la competitività"	8551/16
---	---------

Dichiarazione della Germania

La Germania dichiara che l'elevato livello di protezione di cui alle conclusioni del Consiglio include il rispetto delle norme in materia di protezione esistenti.

Conclusioni del Consiglio sul settimo programma quadro e le prospettive future: investimenti in ricerca e innovazione a favore della crescita, dell'occupazione e di soluzioni per le sfide per la società	9527/16
--	---------

Conclusioni del Consiglio su una regolamentazione favorevole alla ricerca e all'innovazione	9510/16
---	---------

Conclusioni del Consiglio sulla transizione verso un sistema di scienza aperta	9526/16
--	---------

Procedure scritte concluse il 27 maggio 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 79–124		7803/16	
Regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 36–46		8481/16	
Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 125–130		8425/16	
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 30–35		8427/16	
3471 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 30 e 31 maggio 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negozianti per conto proprio di merci (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 153–154	13/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 171 del 29.6.2016, pagg. 144–152	8/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea GU L 176 del 30.6.2016, pagg. 21–54	47/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea GU L 176 del 30.6.2016, pagg. 55–91	48/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale GU L 153 del 10.6.2016, pagg. 32–34		8586/16	
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani GU C 213 del 14.6.2016, pagg. 1–5		9640/16	
Conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione GU C 212 del 14.6.2016, pagg. 5–8		9641/16	

Conclusioni del Consiglio sul ruolo di Europeana per l'accessibilità, la visibilità e l'utilizzo digitali del patrimonio culturale europeo GU C 212 del 14.6.2016, pagg. 9–13	9643/16
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi GU C 212 del 14.6.2016, pagg. 14–17	9644/16